

IL CASO.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

595  
2709 R.G. 04  
479 Cron.  
177 Rep.  
30.12.06

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

dott. Carmine DE DONATO

Presidente

d.ssa Marina PUGLIESE

Giudice relatore

d.ssa Marcella BOSCO

Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa ex art. 2 D.Lgs. n. 5/2003 n.2709/2004RG promossa da

~~Coratella Dell'Elia~~ residente in ~~Verona~~ (VC), rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giuseppe Romano con studio in Leverano, via alle Canne 102, elettivamente domiciliato in Vercelli, presso e nello studio dell'avv. Andrea Corsaro, Piazza Guala Bicheri 8

~~Coratella Dell'Elia~~ residente in ~~Verona~~ (VC) rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giuseppe Romano con studio in Leverano, via alle Canne 102, elettivamente domiciliato in Vercelli, presso e nello studio dell'avv. Andrea Corsaro, Piazza Guala Bicheri 8

ATTORI

Contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva tra loro dall'Avv. Prof. Francesco Carbonetti e dall'Avv. Roberto Della Vecchia del Foro di Roma, nonché dall'avv. Franco Ferraris ed elettivamente domiciliata presso lo



per la convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

**IL CASO.it**

Piaccia: all'ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate, in fatto e in diritto.

Con condanna dell'attrice alle spese di giudizio.

*Salvis iuribus*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con due distinti atti di citazione, regolarmente notificati, i signori [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena per sentire accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità e comunque inefficacia dei piani finanziari denominati "4 YOU", dagli stessi sottoscritti.

Esponavano entrambi gli attori di aver stipulato con la banca un contratto di mutuo - con caratteristiche totalmente diverse da quelle prospettate dall'istituto bancario - per € 25.814,84 al tasso annuo del 6,708%, della durata di 15 anni e da rimborsare tramite il versamento di rate mensili di € 232,41 ciascuna (con capitale da versare assommante ad € 40.439,88 di cui € 14.625,04 - pari al 36,16% - a titolo di interessi), con contestuale acquisto di obbligazioni "Zero Coupon" Banca Toscana 2001/2006, dal rendimento netto pari al 4,7031%, per un importo di € 14.405,59 corrispondente al 55,80% del capitale finanziato; ed ulteriore contestuale acquisto di quote di Fondi Comuni di investimento pari al 44,15% dell'importo finanziato, pattuendo inoltre modalità di recesso anticipato comportanti il pagamento di una penale rilevantissima.

I signori [redacted] contestavano che il prodotto "4 you" avesse natura previdenziale, come invece pubblicizzato dalla Banca, ed evidenziavano che i contratti da loro stipulati - comportanti il mutuo da loro ricevuto, il piano di accumulo in un'unica rata e l'investimento in obbligazioni senza cedole (c.d. zero coupon) - portavano ad un risultato diverso da quello loro prospettato e, soprattutto, ad un rischio inadeguato rispetto al loro profilo finanziario.

Rilevavano quindi:

- la nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ. con riferimento agli artt. 640 e 644 del codice penale;
- la violazione degli obblighi di trasparenza di cui art. 21 comma 1 lett. a) del TUF e di corretta informazione di cui all'art. 21 comma 1 lett. b) del TUF, avendo fatto la



banca sottoscrivere ai signori [REDACTED] un mutuo di scopo, presentandolo invece come piano finanziario con finalità previdenziali, e, soprattutto senza aver fornito agli investitori [REDACTED] informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento CONSOB 11522/98;

- la violazione dell'art. 29 comma 1 del regolamento CONSOB 11522/98 per inadeguatezza dell'operazione per tipologia ed oggetto in relazione al profilo e alle caratteristiche degli investitori signori [REDACTED];
- la violazione dell'art. 21 comma 1. lett. c) del TUF e 27 e 32 del citato regolamento CONSOB e Regolamento Banca d'Italia 1 luglio 1998 paragrafo 8.1.1. (per conflitto di interessi rappresentato dalla vendita di obbligazioni proprie o di società del gruppo con sovrapprezzo ingiustificato (con maggior costo pari ad € 1.707,54) e senza previa adeguata informazione agli investitori della sussistenza del conflitto);
- la violazione dell'art. 26 comma 1 lett. f) del citato Regolamento CONSOB che impone all'intermediario di contenere i costi a carico del risparmiatore, avendo la banca imposto ai signori [REDACTED] un inutile aggravio di costi e di rischi rispetto ad un semplice piano di accumulo e precluso agli stessi i vantaggi fiscali derivanti dalla sottoscrizione di un vero piano di previdenza integrativa;
- la violazione del principio di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1375 cod. civ., non avendo il direttore del Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Vercelli fornito ai clienti un'informativa completa circa la natura e le caratteristiche del prodotto "4 YOU";
- la annullabilità del contratto per la presenza di vizi del consenso e violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e 1439 cod. civ., essendosi i signori [REDACTED] determinati ad investire nel prodotto 4 YOU solo in considerazione delle caratteristiche ingannevolmente prospettate loro dalla Banca: l'errore degli investitori relativo alla natura del contratto, cui la falsa informativa della banca ha dato luogo, deve considerarsi essenziale (art. 1429 n. 1 c.c.) e riconoscibile da parte del direttore della Filiale di [REDACTED] (art. 1431 c.c.) e pertanto idoneo a giustificare l'annullabilità del contratto;
- la violazione dell'art. 24 comma 1 del TUF e dell'art. 47 del regolamento CONSOB 11522/98 per applicazione di penale implicita in caso di estinzione anticipata, essendo in tal caso prevista da parte del cliente la corresponsione alla BANCA,



oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive del capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento (clausola prevista dall'art. 8 della sez. 2 del contratto) pari alla differenza tra il tasso di finanziamento ed il tasso di attualizzazione delle rate non scadute e da restituire; il tutto in violazione dell'art. 47 del regolamento CONSOB 11522, perché contenuto in clausole non specificamente approvate, inopponibile ai clienti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e comunque inefficace ai sensi dell'art. 1469 bis comma 3 c.c. trattandosi di penale di importo manifestamente eccessivo.

Per tali ragioni gli attori chiedevano la dichiarazione di nullità del contratto, in subordine l'annullamento per dolo od errore essenziale riconoscibile, in ulteriore ipotesi la declaratoria di inefficacia integrale del contratto ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. C.c., o con riferimento alla penale per estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1469 bis comma 3 c.c.

Con comparse di costituzione e risposta regolarmente notificate alle controparti la Banca contestava le pretese attoree, chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto. Affermava la Banca:

- che - lungi dall'aver proposto agli attori il piano di finanziamento come un investimento con grandi opportunità di guadagno, liquidabile in qualunque momento e senza rischi e controindicazioni - il prodotto 4 YOU era stato correttamente descritto ai clienti [REDACTED] come un piano finanziario con connotazioni previdenziali, in ogni caso molto meno rischioso di altri investimenti pur largamente diffusi, capace di evidenziare le sue migliori caratteristiche nel medio-lungo periodo;
- che il prezzo delle obbligazioni "zero coupon" - superiore a quello di emissione come era "logico e normale che fosse" - era stato puntualmente comunicato agli attori;
- che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CONSOB, l'intermediario ben può compiere operazioni in conflitto di interessi, purché informi l'investitore per iscritto sulla natura e l'estensione dell'interesse dell'intermediario e ottenga da questi il



- consenso scritto ad effettuare comunque l'operazione e, nel caso di specie, gli attori erano stati preventivamente informati del conflitto e avevano ciononostante autorizzato l'operazione;
- che gli attori non erano sprovvisti risparmiatori bensì, in quanto imprenditori, soggetti dotati di conoscenze finanziarie di livello superiore alla media;
  - che in ogni caso la Banca in ossequio all'art. 28 del Regolamento CONSOB 11522/98 aveva provveduto a richiedere ai [REDACTED] informazioni circa il loro profilo di rischio, senza che poi questi le avessero rilasciate;
  - che il Piano finanziario sottoscritto dagli attori è caratterizzato da una causa (erogazione di un finanziamento – e non di un "mutuo di scopo" – per l'acquisto di strumenti finanziari con finalità previdenziali) lecita e assolutamente degna di tutela dall'ordinamento giuridico;
  - che l'operato della Banca nel rapporto contrattuale con i [REDACTED] è stato ampiamente corretto e trasparente e quindi ossequioso degli obblighi imposti dall'art. 28 TUF, avendo la convenuta evidenziato ai clienti – tanto verbalmente che per iscritto – le caratteristiche dell'operazione;
  - che la clausola contrattuale che definisce le modalità di calcolo del corrispettivo per il recesso anticipato non costituisce "penale" e non è vessatoria, limitandosi a prevedere i criteri per la determinazione di quanto dovuto in caso di rimborso anticipato, attualizzando l'importo delle rate ancora dovute, scontandole ad un tasso di interesse di mercato;
  - che non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di truffa contrattuale (art. 640 c.p.) e di usura (art. 644 c.p.) cui le controparti hanno fatto riferimento.

A queste comparse seguiva la notifica delle memorie di replica da parte degli attori; infine la Banca convenuta provvedeva a notificare istanza di fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 8 del d.lgs. n. 5/2003.

Con successivo decreto il Giudice Relatore fissava l'udienza collegiale ex art. 12 del citato decreto.

All'udienza del 13.10.2005 il Collegio disponeva la riunione delle cause.

La causa veniva istruita con l'escussione di un teste attoreo (signor [REDACTED] Agostino, padre degli attori), non si procedeva all'ammesso interrogatorio formale di parte convenuta essendosi presentato per l'incombente il signor [REDACTED], soggetto



munito di una procura speciale rilasciata dal Direttore Titolare della Filiale Capogruppo di Torino del MONTE DEI PASCHI DI SIENA priva dei requisiti di cui all'art. 183 c.p.c.

All'esito della prova orale il Collegio disponeva CTU volta a determinare, tra l'altro, le caratteristiche finanziarie del prodotto "4 YOU", ponendo al consulente d'ufficio il seguente quesito: "Il c.t.u., esaminati gli atti di causa, presa visione della documentazione già prodotta dalle parti (documenti già contenuti nei fascicoli di parte) e prescindendo totalmente da quella eventualmente proposta in prosieguo di causa senza espressa rimessione in termini da parte del Collegio, compiuti tutti gli accertamenti che riterrà opportuni:

dica se i contratti sottoscritti da [redacted] e [redacted] corrispondano a strumenti di previdenza integrativa con la possibilità di libera recidibilità senza costi di disinvestimento;

dica se i contratti sottoscritti da [redacted] e [redacted] siano adeguati per un risparmiatore non dotato di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

dica se i contratti sottoscritti da [redacted] e [redacted] presentano profili di rischio - finanziario e/o giuridico - non indicati nel contratto e nei prospetti informativi ovvero altri costi non adeguatamente pubblicizzati;

dica se i contratti sottoscritti da [redacted] e [redacted] siano stati emessi dalla banca proponente in situazione di conflitto di interessi e, in caso positivo, se tale situazione risulta dai contratti o dai prospetti informativi;


dica il CTU se il saggio di remunerazione dello strumento obbligazionario interno al piano finanziario risulti inferiore - eguale o superiore al saggio di interesse del finanziamento predisponente la provvista per l'acquisto dello strumento medesimo".

All'udienza del 9 novembre 2006 i procuratori delle parti discutevano la causa dinanzi al Collegio che, considerata la complessità della controversia, disponeva che la sentenza venisse depositata nei successivi trenta giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale degli attori è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il contratto denominato "4 You" oggetto del presente giudizio costituisce la risultante di una serie di operazioni economiche tra loro funzionalmente collegate, costituite da: a) la concessione da parte della Banca offerente di un finanziamento di € 25.814,84 al tasso



annuo del 6,708% avente durata di 15 anni decorrenti dalla data di erogazione, da rimborsare in 174 rate mensili costanti dell'importo unitario di € 232,41 (dal 31.8.2001 al 31.1.2016), da destinare esclusivamente per l'acquisto/sottoscrizione di particolari e prestabiliti strumenti finanziari; b) l'acquisto attraverso parte dell'importo finanziato di B.Ca Toscana Zerocoupon 29.6.2001 - 29.01.2016; c) l'acquisto di quote del fondo comune di investimento mobiliare istituiti dalla società Ducato Gestioni spa; d) la costituzione in pegno a favore della Banca sui predetti strumenti finanziari a garanzia del rimborso del finanziamento.

Gli attori denunciano la nullità e/o annullabilità dei contratti rispettivamente sottoscritti con la banca convenuta per contrarietà a norme imperative contenute nel D.lvo 58/1998 e del regolamento CONSOB 11522/1998, ovvero per vizio del consenso.

In considerazione del contenuto del contratto come risultante dagli atti di causa, nonché delle cause di nullità ed annullabilità dedotte dagli attori e tenuto conto altresì delle risultanze della disposta CTU che ha escluso che il piano "4 YOU" corrisponda ad uno strumento di previdenza (cfr. pag. 5 relazione peritale), ritiene questo Collegio di dover aderire all'orientamento espresso da numerosi Tribunali in controversie aventi ad oggetto il medesimo piano finanziario "4 YOU", ovvero piani finanziari del tutto analoghi (es. "MAY WAY" negoziato dal medesimo istituto bancario).

Secondo tale orientamento (cfr. Tribunale di Brindisi 21/28 giugno 2005; Tribunale Torre Annunziata 18/20 agosto 2006 n. 904; Tribunale di Brindisi 24 ottobre -30 dicembre 2005 n. 1417; Tribunale di Pescara 28 febbraio 2006; Tribunale di Pescara 9 maggio 2006) il contratto in esame, deve qualificarsi come contratto atipico con finalità collegate sia di finanziamento di somme, sia di acquisto di prodotti finanziari; mentre si esula sia dalla figura del mutuo semplice, sia da quella di c.d. mutuo di scopo, in quanto la somma asseritamente "mutuata" non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto il finanziamento resta sul piano puramente nominale in quanto, per espressa previsione negoziale "il predetto finanziamento sarà utilizzato esclusivamente per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati al seguenti artt. B e C" (così alla lett. A della proposta di adesione al piano finanziario).

Si tratta dunque di un contratto atipico la cui causa è da ricercare nel particolare collegamento negoziale sussistente tra le operazioni di riferimento, e segnatamente nella vendita al cliente di particolari prodotti da parte della banca, resa possibile solo





grazie ed attraverso il finanziamento al cliente medesimo di somme di denaro da parte della banca stessa.

La acclarata natura giuridica del contratto in esame e la sua particolare causale, caratterizzata anche e soprattutto dalla vendita di strumenti finanziari da parte della banca convenuta ai clienti attori, impongono l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss del D.lvo 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF).

Tali disposizioni specificamente obbligano l'istituto di credito proponente l'investimento alla diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente (art. 21 lett a TUF), nonché ad agire in modo da assicurare al risparmiatore la massima informazione (art. 21 lett b TUF): si tratta di obblighi - imposti dalla particolare natura dei contratti del tipo di quello in esame, che presentano un elevato grado di rischio, e che si rivolgono a soggetti spesso privi delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato quale quello dei valori mobiliari - a contenuto senza dubbio più stringente di quelli generici di correttezza e informazione posti dagli artt. 1337 e 1375 c.c. a carico delle parti di un qualunque rapporto negoziale.

Stabilisce il primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza".

Nel caso in esame la Banca non ha osservato tali canoni di condotta. La mancanza di correttezza emerge, in primo luogo, nel modo in cui il contratto in questione è stato pubblicizzato.

Come osservato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003 (prodotto dagli attori), il messaggio pubblicitario relativo al contratto denominato "4You" è idoneo a indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicare il comportamento economico; si osserva nel citato provvedimento 11792 che: "Il messaggio oggetto della richiesta di intervento si sostanzia in un depliant, composto di quattro facciate, intitolato "4 You - L'innovazione nella previdenza". Nelle pagine centrali del depliant vengono descritte le caratteristiche e le finalità del prodotto, con espressioni quali: "4 You ha le risposte giuste per te, perché è un piano finanziario che ti consente, anche con piccoli versamenti mensili, di sfruttare interessanti opportunità sui principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate", "4 You offre la possibilità di selezionare l'investimento maggiormente in linea con la tua propensione al rischio" e "La particolare struttura del prodotto, anche in funzione del fondo prescelto,



consente di beneficiare dei vantaggi tipici di una Asset Allocation altamente professionale: diversificazione, contenimento dei rischi, ecc.".... "Tale prodotto viene prospettato nel messaggio in esame come un prodotto di investimento che consente, senza disporre di elevate dotazioni di capitale, di accedere alle opportunita' offerte dai mercati finanziari e beneficiare dei vantaggi offerti dalla diversificazione e dalla possibilita' di selezionare gli investimenti in funzione della propria propensione al rischio. Per i suoi contenuti, il destinatario del messaggio e' portato ad immaginare che i piccoli versamenti mensili cui il messaggio fa riferimento vengano impiegati per far fronte all'investimento con modalita' analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimento... Nel depliant non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessita' di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto. Non rileva in tal senso la definizione di "piano finanziario" data nel messaggio al prodotto "4 You", data la generalita' di tale espressione e non la idoneita' della stessa ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto. Alla luce delle considerazioni esposte, il consumatore puo' subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento.

Le caratteristiche di tale forma di pubblicita' induce a ritenere che la Banca convenuta non si e' comportata con correttezza nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei ricorrenti avendo sottoposto ai medesimi la forma di pubblicita' ingannevole sopra evidenziata.

Si aggiunga a ciò che - come sopra già ricordato - il nominato CTU ha escluso che i contratti sottoscritti dai signori [redacted] corrispondano a strumenti di previdenza integrativa, come invece prospettato dalla Banca ai clienti al momento della sottoscrizione del piano (cfr. dichiarazioni teste [redacted] [redacted] all'udienza del 13.12.2005) e come peraltro ribadito dalla banca convenuta ancora nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 4).

La banca e' poi tenuta, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, a comportarsi con "trasparenza".

La trasparenza si specifica come qualita' del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre l'utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta negoziale responsabile




Il principale obbligo a carico dell'intermediario significa, in primo luogo, che i contratti con i clienti bancari per la sottoscrizione devono essere redatti con una finalità di consentire agli stessi una precisa e immediata rilevazione della portata dell'operazione. La regola della trasparenza dispiega i suoi effetti, non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione, che devono garantire chiarezza e comprensibilità ed essere adeguate alle tecniche di contatto utilizzate con la clientela. Il semplice esame del testo contrattuale evidenzia, al contrario, l'oscurità, la scarsa comprensibilità e la non chiarezza della disciplina pattizia. Il contratto non si presenta, al primo impatto visivo, come tale, ma solo una come "proposta" proveniente dal cliente di adesione" a un piano finanziario (cfr. gli originali dei contratti sottoscritti da [redacted] Elisa e da [redacted], prodotti da parte convenuta in ossequio all'ordinanza del GI dr. Peila).

Allo scorcio emerge una realtà distorta di quanto effettivamente accaduto. Infatti, implicitamente, il contratto attesta che ciascuno dei soggetti sottoscrittori, si sia presentato presso la banca e che, avendo ben a mente quando attestato nel documento e manifestando, quindi, anche approfondito livello culturale e conoscenza degli strumenti finanziari, abbia di sua iniziativa proposto alla banca l'adesione al piano. Sempre dal primo impatto visivo si rileva che il contratto è composto da un testo di otto pagine scritto in caratteri molto minuti. I paragrafi e le clausole non presentano un titolo o una rubrica, ma semplicemente una successione di lettere o di numeri. Esso, inoltre, già dal primo esame presenta degli elementi fortemente contraddittori. Nella prima pagina del contratto risulta in bianco e non spuntata la parte relativa alla dichiarazione del cliente di avere ricevuto le informazioni necessarie per la conoscenza del piano di investimento e di aver fornito alla banca le notizie utili per consentire alla stessa di valutare l'adeguatezza per il cliente dell'operazione e' rimasta in bianco.

La mancata spuntatura delle proposizioni induce a ritenere che il cliente non sia stato informato di nulla.

Infine, nel prosieguo del testo i signori [redacted] in caratteri più minuti, dichiarano (sezione 1ª, art. 4 della parte informativa del contratto) di aver ricevuto "adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi" 24. Il vero e proprio testo contrattuale è diviso in due parti. Esso, dopo una pagina introduttiva, inizia con una lunga premessa di oltre due pagine e mezzo che, senza alcuna



evidenziazione grafica, descrive la natura del contratto e spiega la sua disciplina in un succedersi di paragrafi denominati solo A), B), C) e D).


Benchè tale parte del documento costituisca solo una premessa il primo articolato del contratto chiarisce che fa "parte integrante e sostanziale" dell'accordo. La seconda parte del testo contrattuale è quella normativa. Essa, benchè - almeno in teoria - sia di maggiore importanza, è al contrario scritta in un carattere ancora più minuto e quasi illeggibile se non avvicinandosi molto al documento.

Tale testo di circa quattro pagine è diviso in più sezioni evidenziate sempre in caratteri estremamente minuti con numerazione degli articoli che ricomincia da capo in ogni sezione, rendendo più complesso anche l'individuazione delle clausole oggetto dei richiami e in particolare della sottoscrizione separata.

Alcune clausole, come la clausola di cui all'art. 8 espressa con formula matematica (!) non sono nemmeno comprensibili. Per calcolare quanto il cliente è tenuto a pagare in caso di recesso dal contratto occorre fare dei calcoli estremamente complessi basati su una serie di variabili. La determinazione di tale somma in tale maniera non trova alcuna giustificazione. L'istituto bancario avrebbe potuto senza alcuna difficoltà ancorare il recesso dal contratto al pagamento di una somma già determinata o comunque facilmente determinabile. I caratteri estremamente minuti non consentono assolutamente di comprendere l'equivalenza tra i simboli adottati e la descrizione contenuta in calce alla pagina.

Al riguardo è opportuno rammentare che la disposta CTU ha evidenziato come i contratti sottoscritti dagli attori non risultino adeguati ad un risparmiatore che non sia dotato di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (cfr. pagg. 6 e 7 della relazione peritale), e presentino inoltre costi connessi all'operazione non adeguatamente pubblicizzati (pag. 8 della relazione) ed alcuni fattori di rischio finanziario e/o giuridico non indicati direttamente ed in modo esplicito nel contratto, ma desumibili solo indirettamente dalla lettura e interpretazione purchè effettuata da un soggetto dotato di adeguata esperienza in materia di investimenti finanziari (pag. 7 della relazione).

Tutte le violazioni agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge assumono ulteriore rilievo e maggiore importanza in riferimento alla situazione concreta di conflitto di interessi in cui si è trovata ad agire la banca convenuta. L'art. 21 del del decreto legislativo n° 58 del 1998 impone agli istituti di credito non solo di "ridurre al minimo il conflitto di interessi", ma anche di assicurare comunque ai clienti "trasparenza" nella situazioni di conflitto di interessi.



Nel caso in esame non risulta che la Banca convenuta abbia fornito ai signori [REDACTED] tutte le informazioni relative al conflitto di interessi chiarendo ai clienti in che senso e in quale modo potesse emergere tale situazione. Non ha la banca convenuta illustrato agli attori di essere spinta nell'acquisizione degli ordini da un interesse diverso e anche in contrasto con quello dell'utente.

Va sottolineato che l'obbligo di informazione e' diretto a soddisfare un'esigenza di riequilibrio della cosiddetta "asimmetria informativa" che non trova adempimento in una mera indicazione formale di indicazione dell'esistenza di un conflitto di interesse. La Banca avrebbe dovuto informare specificamente e adeguatamente i [REDACTED] che stavano per acquistare, tramite un finanziamento, dei titoli nei confronti dei quali lo stesso istituto di credito vantava un interesse economico alla collocazione.

Così come osservato dal Tribunale di Firenze nella sentenza del 19.4.2005 "nel'ottica dei contratti bancari e in genere dei contratti di massa occorre assumere il concetto di "informativa" al rilievo giuridico che, una volta, era assegnato a quello della "trattativa". Così come la liberta' di trattativa e' stata ritenuta un concetto fondamentale nella formazione del consenso (al punto di prevedere una compiuta ed esauriente disciplina dei vizi del volere) così ora bisogna garantire la completa e specifica informazione del contraente, attraverso l'estensione dei doveri generali previsti nel codice e l'elaborazione ed estensione degli obblighi specifici previsti nella legislazione speciale.

Se le modalita' di contrattazione hanno portato a un depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso stesso strumento e veicolo di informazione e, in tale ottica, va valutata la sua liceita' , arrivando a configurare una "contrattualizzazione" delle informazioni precontrattuali, che puo' spingersi fino a configurare un onere a carico di conformita' dell'oggetto del negozio alle "dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte ... nella pubblicita' " (si legga l'art. 1519 ter c.c.). L'art. 27 del Regolamento della Consob n° 11522 del 1998 dispone che nel caso in cui l'intermediario utilizzi dei formulari o moduli essi debbano recare "l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione e' in conflitto di interessi".

Nei contratti sottoscritti dai [REDACTED] l'evidenziazione grafica del conflitto di interessi manca del tutto; il riferimento a tale situazione - così come segnalato anche dal CTU a pag. 10 della sua relazione - viene fatto senza alcun carattere speciale, piu' grande, sottolineato o corsivo.

Parimenti si fa menzione del conflitto di interessi nell'ultima pagina sempre senza alcuna evidenziazione grafica, tale non potendo certo ritenersi - come sostenuto dalla convenuta



11-DIC-2006 17:16 DA: STUDIO LEGALE CORATE 0832912252

A: 0832912252

P: 13

11.DIC.2006 15:54 0161254984

AWW.CORSARO

31474 P.013 /013

**IL CASO.it**

l'apposizione di un trattino all'inizio del capoverso.  
È il Collegio che la normativa richiamata (TUF e regolamento 11522/98 CONSOB) regolante i servizi di investimento in prodotti finanziari sia posta a tutela dell'ordine pubblico economico e, dunque, si sostanzia in norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell'ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere da un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario.

Questo principio è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 marzo 2001 n. 272), secondo cui *"in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità", non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità"*. Pertanto, un contratto di investimento, concluso senza l'osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine pubblico.

Applicando i suddetti principi al caso in esame, in accoglimento alle specifiche censure degli attori, non si può che giungere alla dichiarazione di nullità dei contratti sottoscritti dai signori [REDACTED], stante la loro contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF in relazione agli artt. 1418 e 1343 cod. civ.).

Ogni altra questione resta assorbita, ivi compresa quella della inefficacia della disposizione contrattuale di cui alla sezione 2ª dell'art. 8 che, per il suo contenuto, è certamente da intendersi clausola vessatoria con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di diritto.

Non v'è dubbio, infatti, che si è di fronte ad una clausola limitativa del diritto di recesso non controbilanciata da analogha facoltà concessa all'investitore per l'ipotesi di recesso della banca, che comporta solo per il primo conseguenze assai rilevanti essendogli imposto l'obbligo di corrispondere comunque oltre agli interessi ed agli oneri maturati fino all'esercizio del diritto di recesso, un importo rappresentato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento.

Per non considerare, infine, tutte le altre osservazioni svolte sul contratto dalla difesa di parte che sono pienamente condivise da questo collegio.



**IL CASO.it**

Cio' premesso va dichiarata l'invalidita' dei contratti definiti come "Proposta di adesione al piano finanziario denominato '4You'" conclusi dagli attori in data 27.7.2001 e la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e condanna la societa' convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dei contratti nulli, oltre agli interessi, dalla data dei singoli pagamenti effettuati.

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, trattandosi di obbligazione di valuta, grava sul creditore l'onere di dimostrare o quanto meno allegare il maggior danno subito per effetto del ritardato inadempimento.

Nel caso in esame, pertanto, la domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata non avendo gli attori [redacted] dedotto ne provato in alcun modo il maggior danno conseguente alla ritardato adempimento (art. 1224 comma 2 c.c.), al pari della domanda degli attori tendente al risarcimento del danno, in difetto di prova in merito alla sua sussistenza.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. la societa' Banca Toscana va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attivita' svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi 9.500,00 euro, oltre all'i.v.a. e al c.p.a., e rimborso forfetario sulle spese generali.

per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

dichiara l'invalidita' del contratto definito come "Proposta di adesione al piano finanziario denominato '4You'" concluso tra [redacted] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 27 luglio 2001 e del contratto definito come "Proposta di adesione al piano finanziario denominato '4You'" concluso tra [redacted] e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 27 luglio 2001

condanna la societa' convenuta alla restituzione in favore degli attori [redacted] [redacted] delle somme sino ad ora corrisposte dagli attori alla banca convenuta in esecuzione dei contratti sopraindicati, oltre agli interessi, nella sola misura legale, dalla data dei singoli pagamenti al saldo ed al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi 9.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese forfetarie nella misura di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.



Così deciso il 9 novembre 2006 nella camera di consiglio della I sezione del Tribunale di Vercelli.

Il giudice relatore

*[Handwritten signature]*

Il presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE C.2  
Dr. Calogero ANSELMO

*[Handwritten signature]*

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli.

Oggi 30-11-2006

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C.2

Dr. Calogero ANSELMO

*[Handwritten signature]*

**IL CASO.it**

